



LEGGI 13 marzo 1991 n.40 (pubblicata il 20 marzo 1991)

Acquisto armi da fuoco

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 1991.

Art.1

Ogni operatore economico abilitato al commercio all'ingrosso o al dettaglio di armi da fuoco è obbligato a tenere un registro ed uno schedario, controfirmati in ogni pagina ed in ogni scheda dal Comando della Gendarmeria, indicanti il carico delle armi e le operazioni giornaliere.

Nel registro e sullo schedario dovranno essere trascritti tutti gli elementi di identificazione e la provenienza di ogni arma, le generalità e il domicilio delle persone con le quali le operazioni di carico e di scarico vengono compiute, il numero e la data di rilascio di un documento personale di riconoscimento con l'indicazione dell'ente, autorità o ufficio che l'ha rilasciato.

Il registro e lo schedario dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del Comando della Gendarmeria, al quale inoltre va trasmessa una copia di ciascuna scheda.

Il Comando della Gendarmeria è tenuto a compiere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni sulla autenticità, la veridicità e la validità dei documenti personali di riconoscimento di cui al secondo comma, chiedendo anche che sia esibita e conservata fotocopia degli stessi.

Art.2

Per la vendita, da parte degli operatori economici di cui all'articolo precedente, di armi lunghe con canna o canne ad anima liscia - ed altresì per la vendita di armi lunghe con canna o canne ad anima rigata purchè a ripetizione ordinaria - è richiesta l'esibizione e la registrazione del documento che ne autorizzi il legittimo possesso. In difetto la vendita può essere autorizzata soltanto dal nulla osta del Comando della Gendarmeria, previo il controllo e la registrazione dei documenti di cui all'art.1.

Per la vendita di armi lunghe con canna o canne ad anima rigata ed a ripetizione semiautomatica è richiesto il preventivo nulla osta del Comando della Gendarmeria. Lo stesso Comando potrà tuttavia consentire che la vendita abbia luogo su esibizione di idonea e valida licenza di caccia, quando si tratta di armi di comune impiego venatorio espressamente e tassativamente elencate in apposita disposizione contenente anche le prescrizioni cautelari del caso e l'indicazione dei controlli che saranno compiuti.

Per la vendita di armi con calcio amovibile o ripiegabile si applicano le disposizioni per la vendita di armi corte di cui all'articolo successivo.

Art.3

Per la vendita di armi corte è richiesta in ogni caso la preventiva autorizzazione del Comando della Gendarmeria al quale è data la facoltà di vietare che siano vendute più armi alla stessa persona anche a distanza di tempo.

Art.4

La richiesta di nulla osta o autorizzazione, indirizzata al Comando della Gendarmeria, deve essere sottoscritta da chi intende vendere ed altresì da chi intende acquistare l'arma. Quest'ultima deve essere compiutamente individuata per marca, modello, funzionamento e calibro.

Art.5

Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque introduce nel territorio della Repubblica, acquista o riceve un'arma da fuoco - a qualsivoglia titolo, per atto fra vivi o a causa di morte - deve darne notizia entro il termine di 15 giorni al Comando della Gendarmeria indicando i dati di individuazione dell'arma, il nominativo del precedente proprietario o possessore, il titolo dell'acquisto e il luogo in cui l'arma sarà conservata.

L'obbligo di denuncia non riguarda le armi acquistate da operatori economici ed annote sul registro di carico e scarico di cui all'art.1, nè le armi acquistate da privati presso operatori economici con le formalità e le autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, nè infine le armi da fuoco prodotte prima del 1890.

Art.6

Sono vietati in ogni caso la vendita, l'acquisto e la detenzione delle seguenti armi da ritenersi illegali e pertanto soggette a confisca:

- armi a funzionamento automatico;
- armi non individuali;
- armi provenienti illecitamente dalla dotazione delle forze armate nazionali o straniere;
- armi modificate nelle caratteristiche essenziali o nelle dimensioni;
- armi sprovviste in tutto o in parte dei numeri di matricola o di altri segni di identificazione;
- armi camuffate, occulte ossia celate sotto forma di altri oggetti.

Sono egualmente considerate illegali le munizioni che utilizzano proiettili autopropellenti, perforanti, esplodenti, incendiari, dum-dum nonchè i proiettili per queste munizioni.

Il Comando della Gendarmeria potrà vietare di volta in volta o con disposizioni generali la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di singole armi, o categorie di armi, tenuto conto della potenzialità offensiva e della pericolosità delle stesse e di quanto stabilito nelle Convenzioni e negli atti

internazionali. Potrà vietare la vendita di armi a ripetizione semiautomatica che tuttavia hanno l'apparenza di armi automatiche. Il divieto di vendita comporta il divieto di importazione e di detenzione a fine di commercio.

Art.7

L'osservanza delle presenti disposizioni non dà diritto ad usare o a portare fuori dalla propria abitazione le armi legittimamente acquistate, se non dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie a norma di legge e nell'osservanza delle medesime.

Art.8

E' punito con le sanzioni previste dall'articolo 251 del Codice Penale chiunque senza osservare le prescrizioni di questa legge introduce nel territorio dello Stato, cede, acquista o riceve e comunque detiene armi da fuoco ovvero si intromette per farle acquistare o ricevere. Il fatto comporta sempre la confisca dell'arma.

La pena è aumentata di uno o due gradi quando si tratti di arma illegale ai sensi del precedente art.6, primo comma, e può in ogni altro caso essere aumentata nella stessa misura quando il reato risulti particolarmente grave per le caratteristiche o la quantità delle armi ovvero per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro oppure per la recidiva specifica e reiterata prevista dagli artt.18 e 91 del Codice Penale.

In luogo della pena detentiva può applicarsi quella della multa a lire di cui all'art.84 del Codice Penale quando l'infrazione risulti particolarmente lieve ai sensi degli artt.88, 89 e 90 del Codice Penale, sempre che non ricorra scopo di profitto e non si tratti di arma illegale.

A carico degli operatori economici, in caso di recidiva o di perdurante inosservanza delle prescrizioni date dal Comando della Gendarmeria, si applica anche la pena dell'interdizione di primo grado dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere di cui all'art.82 del Codice Penale.

Art.9

In attesa dell'emanazione di una normativa generale per il controllo di armi, munizioni ed esplosivi, ogni operatore economico del settore è obbligato a tenere un registro delle munizioni conforme a quello prescritto per le armi dall'art.1 della presente legge. Il Comando della Gendarmeria darà disposizioni sulle registrazioni da compiersi per le munizioni destinate ad armi a canna liscia e per quelle per armi a canna rigata, nonchè sulle condizioni e le modalità per la vendita.

Le disposizioni di questa legge si applicano anche alle "repliche di armi", intendendo per replica un'arma vera e propria, efficiente anche se disabilitata, con aspetto esteriore e funzionamento che riproducono fedelmente quelli di un'arma di epoca anteriore al 1890.

Ad ogni effetto di legge per "riproduzione di armi antiche" da fuoco si intendono prodotti realizzati con materiali che non consentono la trasformazione in armi efficienti, con canna totalmente o parzialmente ostruita. L'arma che viene riprodotta si considera "antica" quando di epoca anteriore al 1890.

Ad ogni effetto di legge per "arma giocattolo" o "arma modello" si intende un prodotto realizzato con l'impiego di tecniche e di materiali che non consentono la trasformazione in arma efficiente, a

canna interamente e stabilmente ostruita e fissa, eventualmente con sparo a salve mediante l'uso di colpi a salve di capsule in carta o cartoncino capaci di produrre soltanto un moderato fragore. All'estremità della canna deve essere incorporato un tappo rosso non rimovibile. La vendita dei colpi a salve può essere effettuata solo nelle armerie.

Il Comando della Gendarmeria è tenuto ad eseguire ispezioni e verifiche presso gli operatori abilitati al commercio di armi, munizioni e materiali esplosivi, a prescrivere le misure di volta in volta necessarie per la tutela dell'ordine pubblico, a sottoporre a controlli e prescrizioni l'importazione e il commercio delle predette materie.

I minori non possono di norma acquistare, ricevere e comunque detenere armi da fuoco nè gli ordigni e gli altri materiali indicati dall'art.251 del Codice Penale.

Per quanto non derogate dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni dell'ordinamento in materia.

Art.10

Contro i provvedimenti adottati dal Comando della Gendarmeria in applicazione della presente legge è ammesso il Ricorso previsto dall'art.10 Testo Unico delle disposizioni sulla caccia approvato con Decreto 5 giugno 1972 n.18.

Art.11

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 14 marzo 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva